

COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
AFFARI DI GIUSTIZIA

LXII.

SEDUTA DI MARTEDÌ 25 LUGLIO 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FUMAGALLI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	501
Disegno di legge (Rinvio della discussione):	
Indennità a favore dei magistrati promossi al terzo grado (Approvato dalla II commissione permanente del Senato) (1431)	501
PRESIDENTE	501
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	501
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. (1124)	502
PRESIDENTE	502, 503, 507
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	502, 503, 507
AMATUCCI	502, 503, 505, 506
FODERARO, <i>Relatore</i>	503, 505, 506
CASERTA	505
PAOLUCCI	505
CAPALOZZA	506
LECCISO	506

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Corsanego e Dossetti.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Indennità a favore dei magistrati promossi al terzo grado. (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato). (1431).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Indennità a favore dei magistrati promossi al terzo grado.

Avverto che la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere contrario a questo disegno di legge.

TOSATO, *Segretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Dopo il parere sfavorevole della Commissione finanze e tesoro della Camera e dopo i colloqui che ho avuto in merito con alcuni dei rappresentanti della Commissione stessa, poiché non è escluso che la Commissione finanze e tesoro, meglio illuminata, possa riesaminare la questione, prego il Presidente di mettere ai voti la proposta di rinviare ad altra seduta la discussione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio.

La seduta comincia alle 9.

BUCCIARELLI DUGGI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta. (È approvato).

(È approvata).

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1950

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Ordinamento degli ufficiali giudiziari e
degli aiutanti ufficiali giudiziari. (1124).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Credo che sia particolarmente opportuno prendere in esame gli articoli e le questioni lasciati in sospenso, prima di passare alle disposizioni finali e transitorie.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni in contrario, passiamo all'esame degli articoli e dei commi lasciati in sospenso. Dell'articolo 28 erano rimasti sospesi i commi terzo e quarto:

« Nelle assegnazioni ai posti vacanti si deve tener conto della anzianità di servizio, della capacità, operosità e moralità dell'ufficiale giudiziario, nonché delle qualifiche annuali e dei particolari rapporti di tutta la carriera e delle informazioni dei capi degli uffici presso i quali l'ufficiale giudiziario abbia prestato in precedenza e presta attualmente servizio.

« Ai posti vacanti presso la Corte di cassazione possono essere assegnati gli ufficiali giudiziari di Corte di appello ».

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ricordo che questi commi erano stati lasciati in sospenso per la questione dei gradi; successivamente, però, nell'esame degli articoli relativi ai gradi, si è giunti ad una deliberazione che esclude ogni controversia per questi due commi.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il terzo e quarto comma dell'articolo 28.

(Sono approvati).

Segue l'articolo 82:

« Il numero complessivo degli ufficiali giudiziari è di 1.478; ed è costituito:

da 2 ufficiali giudiziari di Corte di cassazione;

da 44 ufficiali giudiziari di Corte di appello;

da 258 ufficiali giudiziari di tribunale;

da 1.174 ufficiali giudiziari di pretura ».

AMATUCCI. Non mi sembra opportuno discutere ora l'articolo 82 senza aver prima discusso l'articolo 146, non perché io sia contrario ad esso, ma perché vorrei che in sede di approvazione dell'articolo 146, che riguarda gli

aiutanti ufficiali giudiziari, fosse eventualmente provocata una dichiarazione del Governo circa la sorte degli aiutanti ufficiali giudiziari.

Secondo la relazione, questa categoria dovrebbe scomparire; è necessario però stabilire quale debba essere la sorte di questi commessi giudiziari, se essi devono esaurirsi naturalmente, per collocamento a riposo o per abbandono volontario del posto. Bisogna anche vedere se conviene maggiormente aumentare il numero degli ufficiali giudiziari, o istituire il ruolo degli aiutanti ufficiali giudiziari.

È tutta una questione complessa che richiama i precedenti legislativi su questa materia.

Pregherei perciò il rappresentante del Governo di accettare che la discussione di questo articolo sia rinviata a dopo la discussione dell'articolo 146.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Concordo.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'articolo 112.

« Per ogni chiamata di causa, spetta all'ufficiale giudiziario della Corte Suprema di cassazione il diritto di lire 30 ».

Come conseguenza della modifica introdotta nell'articolo 108, pongo in votazione la soppressione dell'articolo 112.

(È approvata).

Passiamo all'ultimo capoverso dell'articolo 140.

« Sulla percentuale spettante agli ufficiali giudiziari a norma del precedente articolo 107, n. 2, è dovuta una tassa del dieci per cento a favore dello Stato, che viene trattenuta dal procuratore del registro all'atto del pagamento della percentuale medesima ».

AMATUCCI. In altra seduta, quando esaminammo questo capoverso che stabilisce che, sulla percentuale spettante all'ufficiale giudiziario, è dovuta una tassa del 10 per cento a favore dello Stato, si discusse l'opportunità di aumentare o meno la percentuale stessa. Sorse una vivace discussione, per cui questo comma fu lasciato in sospenso. Ora richiamo l'attenzione dei colleghi sul n. 2 dell'articolo 154, in cui è detto che gli aiutanti ufficiali giudiziari sono retribuiti « con la terza parte della percentuale sui crediti recuperati dall'erario sui campioni civili, penali ed amministrativi, spettante agli ufficiali giudiziari addetti all'ufficio ove gli aiutanti prestano servizio; detta quota è a carico degli ufficiali giudiziari ». Sicché, dalla percentuale del

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1950

15 per cento spettante agli ufficiali giudiziari bisogna detrarre il 10 per cento ai sensi dell'ultimo capoverso dell'articolo 140, e in più la terza parte spettante agli aiutanti ufficiali giudiziari, ai sensi del n. 2 dell'articolo 154. Ritengo sia necessaria una precisazione su queste percentuali, per evitare possibili confusioni.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono d'accordo con l'onorevole Amatucci sulla necessità di una precisazione. Propongo, quindi, che all'ultimo capoverso dell'articolo 140, subito dopo le parole: « l'articolo 107, n. 2 » si aggiungano le altre: « a netto dal terzo spettante agli aiutanti ufficiali giudiziari ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 140 con l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Sottosegretario.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 141, comma 1°.

« Quando l'ammontare mensile dei proventi computabili ai fini dell'indennità integrativa, al netto del dieci per cento per le spese, calcolato sull'ammontare complessivo dei proventi medesimi e della tassa di cui al precedente articolo 140, superi l'importo mensile dello stipendio massimo annesso al grado VIII dell'ordinamento gerarchico degli impiegati civili dello Stato, l'ufficiale giudiziario deve versare all'erario il cinquanta per cento della parte dei proventi riscossi che ecceda detto importo ma non l'importo mensile dello stipendio massimo annesso al grado VII del predetto ordinamento ed il settanta per cento della parte eccedente quest'ultimo importo ».

Ricordo che di questo comma fu lasciato sospeso solo l'inciso: « e della tassa di cui al precedente articolo 140 ».

Pongo in votazione questo inciso.

(È approvato).

Lo stesso inciso era rimasto sospeso nel testo del primo comma dell'articolo 99, del seguente tenore:

« Gli Uffici del registro, previa ritenuta della tassa del dieci per cento di cui all'articolo 140, procedono ai pagamenti delle somme recuperate che siano di spettanza degli ufficiali giudiziari ogni quindici giorni per quelli iscritti nei campioni amministrativi e alla fine di ogni bimestre per quelli iscritti nei campioni civili e penali ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Esaminati così tutti gli articoli e i commi sospesi, esclusi quelli relativi alla tabella organica, passiamo all'esame delle disposizioni finali e transitorie.

ART. 146.

« I commessi autorizzati che trovansi in servizio alla data di pubblicazione del presente ordinamento nella *Gazzetta Ufficiale* possono essere ammessi a sostenere un esame di idoneità.

« Il Ministero di grazia e giustizia deve stabilire i titoli e i requisiti per l'ammissione all'esame di cui al precedente comma, nonché le norme, condizioni e modalità per l'espletamento dell'esame stesso.

« I commessi che non siano ammessi o che non superino l'esame e quelli che siano provvisti di stipendio, salario o pensione a carico dello Stato, sono revocati dal servizio mediante decreto del primo presidente della Corte di appello o del presidente del tribunale, secondo la rispettiva competenza.

« Del decreto di revoca il capo del collegio deve dare immediatamente notizia al Ministero di grazia e giustizia.

« I commessi che siano stati dichiarati idonei mediante l'esame di cui al presente articolo sono confermati in servizio ed assumono, previo giuramento a norma del precedente articolo 24, la qualifica di « aiutante ufficiale giudiziario ».

« Essi sono ausiliari dell'ordine giudiziario e sono equiparati agli impiegati civili dello Stato agli effetti dei congedi, della imposta di ricchezza mobile e complementare, della riduzione sui viaggi, dell'insequestrabilità dei proventi, dell'indennità integrativa e dell'indennità di tramutamento e di missione.

« La spesa relativa alle riduzioni sui viaggi è a carico del Ministero di grazia e giustizia alle condizioni e con le modalità che saranno stabilite d'intesa col Ministero dei trasporti e col Ministero del tesoro ».

FODERARO, *Relatore*. Propongo di sopprimere i primi cinque comma e sostituire ad essi il seguente: « I commessi autorizzati che trovansi in servizio alla data di pubblicazione del presente ordinamento nella *Gazzetta Ufficiale*, possono essere riconfermati in servizio con decreto del Ministro di grazia e giustizia su proposta del primo presidente della Corte di appello competente, e assumono, previo giuramento, a norma del precedente articolo 24, la qualifica di « aiutante ufficiale giudiziario ».

AMATUCCI. Non sono d'accordo con il relatore.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1950

Questo disegno di legge, infatti, non tiene conto della legge del 3 giugno 1949, n. 331, ha delle norme in contrasto con essa, e finisce per usare ai commessi giudiziari un trattamento di maggiore sfavore.

Nella legge del 22 dicembre 1932, n. 1675, si stabiliva che i commessi giudiziari erano mantenuti in servizio in attesa che si procedesse all'aumento dell'organico degli ufficiali giudiziari. Questa disposizione rimase lettera morta, perché lo stesso Ministero di grazia e giustizia si rese conto che non era possibile coprire i vuoti; per cui nel 1933 arrivò una sanatoria nel senso di ammettere al concorso ai posti di ufficiale giudiziario anche i commessi giudiziari. Oggi si riprende il vecchio argomento.

Già nel 1948 io, rendendomi conto di questa particolare situazione, rivolsi al Ministro di grazia e giustizia un'interrogazione. Rispose l'onorevole Cassiani, allora sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, con queste parole:

« Il Ministero di grazia e giustizia, per sollevare le condizioni economiche disagiate dei commessi giudiziari, ha predisposto vari provvedimenti legislativi in forza dei quali l'onere del trattamento della categoria è venuto a gravare quasi interamente sullo Stato. È questa la innovazione più sensibile dei provvedimenti dei quali parlo, e mi pare anche significativa e regolatrice della situazione dei commessi giudiziari. Per ridurre al minimo il sacrificio finanziario dello Stato, fu però necessario dettare norme intese a infrenare l'incremento dei commessi in servizio, e venne stabilito come limite massimo in tutti gli uffici giudiziari il numero di 1050 commessi. Le limitazioni delle provvidenze alle quali ho fatto cenno, non sono però servite evidentemente a imprimere il carattere di pubblico impiego al rapporto che regola le prestazioni dei commessi. Questi erano e sono impiegati privati, senza garanzia di un vero e proprio ruolo organico. Ne consegue che, allo stato attuale, per ottenere la nomina a commesso, è indispensabile la richiesta dell'ufficiale giudiziario interessato, richiesta che potrà essere accolta con riguardo alle esigenze di ciascun ufficio, se e in quanto non sia stato raggiunto il limite numerico massimo di 1050 commessi in servizio.

Desidero d'altra parte assicurare l'onorevole interrogante, in ordine al problema generale dei commessi, che l'opportunità della costituzione di un vero e proprio ruolo organico dei commessi è stata attentamente esa-

minata dal Ministero di grazia e giustizia, che anzi sta predisponendo, proprio in questi giorni, uno schema di disegno di legge, al fine di una possibile, sollecita definizione del problema ».

Dopo pochi mesi, alla Camera fu discusso quel disegno di legge che poi è diventato legge del 3 giugno 1949, n. 331; e poiché l'attuale rappresentante del Governo non è lo stesso di allora, mi sia consentito di leggere due periodi della relazione che accompagnò la legge n. 331, relazione dalla quale appare l'urgente necessità di assicurare la sistemazione di questi commessi autorizzati, in attesa della riforma generale della materia delle notificazioni:

« Si è da tempo ravvisata la necessità di ritoccare e integrare le disposizioni concernenti i commessi autorizzati, contenute nel vigente testo organico 28 dicembre 1924, n. 2271, allo scopo di migliorare la loro condizione giuridica, e nel contempo accentuare il loro senso di responsabilità — nell'adempimento del delicato servizio delle notificazioni. — D'altro canto, in attesa che venga organicamente disciplinato il servizio dei commessi, in sede di riforma generale della materia delle notificazioni e delle esecuzioni, e venga concesso ai medesimi l'assetto definitivo, da attuarsi mediante l'inquadramento nei ruoli dei dipendenti statali, appariva urgente predisporre delle norme che servissero a garantire a questi lavoratori una relativa stabilità ».

Ora, se queste sono le premesse, se abbiamo approvato alla Camera, con l'assenso di tutti i settori, una legge che porta la data del 3 giugno 1949, n. 331, io domando: con quale senso di giustizia e di opportunità si è potuta confinare questa categoria dei commessi giudiziari nelle disposizioni transitorie, dal momento che il ministro e tutti gli intervenuti in Assemblea hanno dovuto riconoscere che, specie nel momento della guerra e nel periodo successivo, proprio questi commessi giudiziari, incaricati, ai sensi dell'articolo 91 del testo organico 28 dicembre 1924, di sostituire gli ufficiali giudiziari mancanti, hanno assicurato l'espletamento del servizio notificazioni? E noi oggi li buttiamo fuori dall'inquadramento, da ogni legittima aspettativa, non solo, ma adottiamo delle disposizioni nettamente contrarie a quella della legge 3 giugno 1949.

L'emendamento Foderaro, che stabilisce il mantenimento in servizio dei commessi giudiziari che attualmente prestano servizio, previe determinate garanzie, non può trovare approvazione da parte mia, in quanto, come

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1950

risulta dagli atti parlamentari del 16 dicembre 1948, quando questa Commissione ebbe a discutere la legge n. 331, su mia proposta fu approvato il seguente articolo aggiuntivo, integrato da un emendamento dell'onorevole Paolucci: « Sono considerati commessi autorizzati a tutti gli effetti della presente legge coloro che, prescindendo dai requisiti del titolo di studio e dal limite di età di cui all'articolo 3 della presente legge, prestano attualmente servizio in tale qualità, oppure che, essendo stati commessi, furono chiamati ad esercitare le funzioni di ufficiale giudiziario in sostituzione del titolare, ai sensi dell'articolo 91 del regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271 ».

Ora si deve decidere: o, con l'adozione di una nuova disposizione di legge, si abroga la legge del 3 giugno 1949, oppure non si può assolutamente seguire la falsariga del progetto senza commettere una grave ingiustizia a danno di questi ausiliari della giustizia, e senza dare uno spettacolo che potrebbe essere definito poco serio e poco coerente, per il fatto che, a distanza di un anno dall'entrata in vigore di questa legge, viene adottata una disposizione completamente diversa.

Per concludere: poiché lo stesso Ministero di grazia e giustizia ha riconosciuto l'opportunità di mantenere in servizio questi commessi giudiziari fin dal 1947, con la legge 5 maggio 1947, n. 380, con la quale, all'articolo 9, si stabiliva che il decreto presidenziale di revoca del commesso deve essere approvato dal ministro di grazia e giustizia; se già a quella data il numero massimo dei commessi giudiziari era di 1050; dato che la situazione dal 1947 anziché migliorare si è aggravata, e perché è aumentato il lavoro delle notificazioni, e per il fiorire di tutte quelle giurisdizioni speciali che abbiamo creato, a cominciare dalle vertenze agrarie, v'è una sola soluzione: o mantenere la legge del 3 giugno 1949 e il numero di 1050 per questi commessi giudiziari, oppure aumentare il ruolo degli ufficiali giudiziari, modificando le tabelle di cui abbiamo parlato poco fa.

Ritengo quindi opportuno che vengano completamente soppressi gli articoli 146, 147, 148, 149 e infine l'articolo 152, perché le disposizioni in essi contenute si ritrovano in un'altra legge già approvata dal Parlamento, la legge 3 giugno 1949.

CASERTA. Mi limiterò a considerare la prima parte dell'articolo. Noi abbiamo un testo ministeriale nel quale è detto che i commessi autorizzati, che attualmente si trovano in servizio, possono essere ammessi a soste-

nere un esame di idoneità. Abbiamo l'emendamento Foderaro, nel quale si attribuisce al Ministro di grazia e giustizia la facoltà di mantenere o no in servizio questi commessi. Infine la proposta Amatucci secondo cui sono mantenuti in servizio tutti indistintamente.

Sono d'accordo con l'onorevole Amatucci per motivi di pratica quotidiana. Ci troviamo di fronte a persone che esercitano questa funzione da lunghissimo tempo. Ora, assoggettare queste persone a un esame, metterli nel pericolo di essere esclusi, mi sembra ingiusto, avendo essi già subito il vaglio di una esperienza pratica da cui sono usciti bene. Sono perciò favorevole a sostituire al « possono » dell'emendamento Foderaro le parole « sono mantenuti », ponendo eventualmente un termine di due anni, nel senso che sono mantenuti in servizio gli aiutanti che esplicano questa funzione da almeno due anni.

FODERARO, *Relatore*. L'emendamento proposto dall'onorevole Caserta mi è chiaro, mentre non ho ben capito il pensiero dell'onorevole Amatucci: intende egli esprimere l'identico pensiero dell'onorevole Caserta, o vuole che la categoria degli aiutanti ufficiali giudiziari resti, anche dopo esauriti quelli attualmente in servizio?

AMATUCCI. Per quanto riguarda la posizione dei commessi giudiziari attualmente in servizio, chiedo che venga mantenuta la legge del 3 giugno 1949, secondo la quale i commessi autorizzati in servizio alla data di pubblicazione della legge rimarranno in servizio unitamente a quelli che abbiano esercitato funzioni di ufficiale giudiziario.

Poiché si è già provveduto al mantenimento in servizio di questi ufficiali non vedo perché, a un anno di distanza, si debba approvare un'altra disposizione. Riguardo poi alla categoria, ho detto che ritengo si debba mantenere per gli aiutanti ufficiali giudiziari il numero di 1050, e che a tal fine venga creato un apposito ruolo. Qualora ciò non fosse possibile, si dovrebbe aumentare il ruolo degli ufficiali giudiziari, perché, se queste mille persone che il Ministero di grazia e giustizia ha ritenuto necessarie per il servizio delle notificazioni vengono a mancare, è evidente che si deve integrare il numero del personale.

PAOLUCCI. Sono d'accordo con quanto ha rilevato l'onorevole Amatucci, soprattutto per ragioni di giustizia e di coerenza. Ho qui sott'occhio, nel verbale della seduta del 16 dicembre 1948, l'articolo aggiuntivo già ricordato dall'onorevole Amatucci. A distanza di un anno non possiamo ritornare su quanto abbiamo deciso allora.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1950

CAPALOZZA. Aderisco alle considerazioni fatte dagli onorevoli Amatucci e Paolucci.

Per parte mia, riterrei opportuna una modifica al comma 6° dell'articolo 146, nel senso di far beneficiare della stessa disposizione a favore degli aiutanti ufficiali giudiziari, anche gli uscieri di conciliazione.

LECCISO. Riguardo al primo comma dell'articolo 146, ritengo che la conferma pura e semplice dei commessi giudiziari attualmente in servizio non possa essere fatta che in determinati casi, quando cioè vi sia stato un lodevole servizio per un determinato periodo. Perciò dopo le parole «... nella *Gazzetta Ufficiale*» aggiungerei: «ove abbiano prestato almeno tre anni di lodevole e ininterrotto servizio, sono confermati, e assumono, previo giuramento...».

FODERARO, *Relatore*. Le questioni concernenti l'articolo 146 sono due: innanzi tutto, se si deve conservare il ruolo degli aiutanti ufficiali giudiziari; in secondo luogo, quale trattamento si deve fare agli attuali commessi giudiziari.

Quanto alla prima questione, mi pare che siamo tutti d'accordo nel senso che gli attuali commessi giudiziari assumono la qualifica di aiutanti ufficiali giudiziari, e, esauriti quelli attualmente in servizio, si esaurisce la categoria degli aiutanti ufficiali giudiziari. Ciò comporta naturalmente un aumento delle tabelle organiche degli ufficiali giudiziari; ecco perché le abbiamo lasciate in sospenso. Su ciò, dunque, nessun dubbio.

Comprendo anche che può essere oggetto di discussione la posizione degli attuali aiutanti ufficiali giudiziari, che hanno un diritto acquisito, e per i quali è necessaria una sistemazione equa, giusta. Che però si debba conservare la categoria anche in futuro, mi sembra contrasti con i principi dell'attuale ordinamento giudiziario, che tende a fare un primo passo verso la statizzazione degli ufficiali giudiziari. Noi dobbiamo fare in modo che, compiuto questo primo passo, si possa affrontare il problema della statizzazione senza la preoccupazione che vi sono ancora delle categorie subalterne che devono avere una loro sistemazione.

Gli aiutanti ufficiali giudiziari sono degli impiegati privati, anche se esercitano una pubblica funzione. Essi possono ancora sussistere in questa fase di transizione in cui si fa questo primo passo verso la statizzazione, ma quando la statizzazione verrà, un ruolo permanente degli aiutanti ufficiali giudiziari non avrebbe più ragione di essere, in quanto è proposito della legge di far sì che gli ufficiali giudiziari provvedano a tutti quei com-

piti che oggi sono affidati agli aiutanti ufficiali giudiziari. Naturalmente, nelle tabelle organiche degli ufficiali giudiziari si dovrà tener conto dei vuoti che man mano si formeranno nei vari uffici con la perdita naturale di quei 1050 commessi giudiziari di cui alla legge 3 giugno 1949, ai quali dovranno subentrare nuovi ufficiali giudiziari, per mezzo di nuovi concorsi.

Quanto alla seconda questione, al trattamento cioè che si deve fare agli attuali commessi giudiziari, il progetto ministeriale propone un esame. Questa disposizione mi sembra troppo drastica. È certo che questi commessi, se anche dal punto di vista teorico potranno avere delle deficienze, avranno però potuto mostrare dal punto di vista pratico quella correttezza, quelle qualità lodevoli che li rendono meritevoli di essere mantenuti in servizio, anche senza un esame che sarebbe naturalmente teorico. Le proposte sono due: secondo una mia proposta «possono» essere mantenuti in servizio; si riconosce quindi un potere discrezionale al Ministro di grazia e giustizia. Secondo un'altra proposta «sono confermati in servizio, purché abbiano prestato almeno tre anni di lodevole e ininterrotto servizio». Questa disposizione mi sembra la più drastica, perché dà potere discrezionale al Ministro di grazia e giustizia, per di più condizionato ad alcuni presupposti che vanno a carico dei commessi giudiziari, in quanto l'obbligo esteriore del riconoscimento del merito porta sempre alla più lata discrezione del ministro, che deve riconoscere questo lodevole servizio.

Consideriamo ora la proposta Amatucci. Nella prima parte concorda con la proposta avanzata dall'onorevole Caserta; la seconda parte, poi, secondo me, riguarda non l'articolo 146, ma gli articoli successivi. Considero perciò unico l'emendamento Amatucci-Caserta, limitando l'emendamento Amatucci a questo primo comma. V'è una discrezionalità da una parte, un obbligo dall'altra. Mi sembra che la soluzione potrebbe essere questa: rendere obbligatorio il loro mantenimento in servizio, ma in una parte finale dell'articolo lasciare al ministro la discrezionalità, in casi particolari gravissimi, di dispensare dal servizio quegli aiutanti ufficiali giudiziari i quali per la loro condotta scorretta o per l'assoluta incapacità si siano mostrati immeritevoli del posto che occupano.

AMATUCCI. Ma tutto questo è già previsto nelle precedenti disposizioni legislative.

FODERARO, *Relatore*. Ciò mi conforta ad insistere, in quanto in questo ordinamento

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1950

generale, trattandosi di un testo unico, si devono ripetere anche disposizioni di leggi precedenti. Se pure in uno degli articoli finali diremo che tutte le disposizioni non contrarie a questo testo rimangono in vigore, è meglio concentrare in questo ordinamento generale, finché è possibile tutte le disposizioni che esistono in altre leggi.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Vi sono due questioni, una di fondo e una secondaria. L'onorevole Amatucci ha detto: o si istituisce un ruolo permanente degli aiutanti ufficiali giudiziari, oppure bisogna rivedere immediatamente le tabelle quali sono proposte dall'articolo 82.

Secondo l'intenzione di questo disegno di legge, la categoria degli aiutanti ufficiali giudiziari è una categoria che va ad esaurirsi: non vi saranno più aiutanti ufficiali giudiziari, ma solo ufficiali giudiziari. L'attività svolta da questi aiutanti ufficiali giudiziari oggi è assolutamente indispensabile, in quanto il numero degli ufficiali giudiziari è limitato. Quando l'esaurimento della categoria degli aiutanti ufficiali giudiziari sarà in una fase avanzata, allora si porrà il problema della riforma del ruolo degli ufficiali giudiziari. Ma oggi non si può risolvere questo problema, in quanto la questione dei ruoli degli ufficiali giudiziari è connessa con la questione dei ruoli generali. Il Ministero si propone di presentare un progetto di legge per quanto riguarda l'aumento degli organici dei magistrati e dei cancellieri; ci sarà allora correlativamente un riesame di tutte le circoscrizioni giudiziarie. In quella sede, quando per di più avremo tutti gli elementi necessari per modificare i ruoli in modo da renderli sufficienti per l'efficienza della magistratura, sarà riesaminato il problema della sufficienza o meno dei ruoli degli ufficiali giudiziari. Oggi, però, non possiamo ancora farlo; insistere oggi per un aumento immediato dei ruoli degli ufficiali giudiziari, significherebbe fermare tutto l'attuale ordinamento generale, mentre la parte relativa all'ordinamento dei ruoli è facilmente soggetta a una revisione.

Sono perciò del parere di approvare l'articolo 82 così com'è nel testo, e di approvare il principio per cui la categoria degli aiutanti ufficiali giudiziari è una categoria temporanea a esaurimento.

Quanto alla seconda questione, che riguarda le modalità per il mantenimento in servizio degli attuali commessi giudiziari, trovo che la diffidenza con cui si guarda a un esame di idoneità è eccessiva, in quanto si tratta di persone che non sono addette a

un ufficio giudiziario nominalmente, ma hanno prestato finora lodevole servizio in questo ufficio; non so di che cosa abbiano a temere, tutte saranno certamente riconfermate; ma se c'è un caso di una persona assolutamente indegna o incapace, è giusto che sia revocata dal servizio.

Il Governo, ad ogni modo, crede di non dover insistere sull'obbligo generale di un esame di idoneità.

Bisogna, dunque, trovare una formula che, in aderenza alla legge del 1949, tranquillizzi questa categoria, ma che tenga anche presenti le esigenze strettamente connesse al funzionamento della giustizia, che cioè queste persone abbiano i requisiti generali di correttezza, capacità, ecc. Io non sono d'accordo con il relatore nella valutazione dell'emendamento presentato dall'onorevole Lecciso. Mi sembra invece che esso rappresenti la giusta via intermedia, che cioè sia tale da soddisfare le aspirazioni degli aiutanti ufficiali giudiziari, e nel contempo conservi al ministro quel minimo di controllo indispensabile. La proposta dell'onorevole Amatucci consiste in questo: si stabilisce la conferma di diritto di tutti gli attuali commessi ufficiali giudiziari. Questa conferma di diritto, che limita fortemente il potere discrezionale delle pubbliche amministrazioni, è soltanto subordinata ad alcune garanzie di probità, idoneità, di lodevole servizio, insomma. La procedura sarà la seguente: la conferma verrà su proposta del primo Presidente della Corte di appello, udito il parere del Procuratore generale, e mediante decreto del ministro di grazia e giustizia.

Propongo quindi questo emendamento sostitutivo dei primi quattro comuni:

« I commessi autorizzati che si trovano in servizio alla data di pubblicazione del presente ordinamento nella *Gazzetta Ufficiale* sono confermati, ove abbiano prestato lodevole e ininterrotto servizio, con decreto del ministro di grazia e giustizia su proposta del primo Presidente della Corte di appello, su parere del Procuratore generale e assumono, previo giuramento, a norma del precedente articolo 24, la qualifica di « aiutante ufficiale giudiziario ».

PRESIDENTE. Poiché è l'ora di inizio della seduta dell'Assemblea plenaria, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.